



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CALABRIA

Decreto n. 137 del 29 giugno 2022 del Registro ATERP

Oggetto: Ricorso sig.ra Omissis - costituzione in giudizio procedimento R.G. n. 654/2022-

Il decreto si compone di n. \_\_\_\_ pagine compreso il frontespizio e di n. \_\_\_\_ allegati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di giugno il Commissario Straordinario dell'ATERP Calabria, Avv. Paolo Petrolo, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 91 del 22 giugno 2020, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato il seguente Decreto in merito all'argomento indicato in oggetto.

L'Avv. Fulvio Scarpino legale dell'Avvocatura Regionale, propone al Commissario Straordinario, l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

f.to avv. Fulvio Scarpino

### **Il Commissario Straordinario dell'ATERP**

#### **VISTA:**

- L.R. n. 24/2013;

#### **PREMESSO**

- che la sig.ra omissis, con atto ricorso art 700 c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'ATERP Calabria dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme
- che appare opportuno costituirsi e sostenere le ragioni dell'Ente.

#### **CONSIDERATO**

- che con D.P.G.R. n. 91 del 22 giugno 2020 è stato nominato l'Avv. Paolo Petrolo Commissario Straordinario dell'Aterp Regionale;

LETTA la documentazione agli atti dell'Avvocatura dell'ente

### **DECRETA**

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;
- 2) Di autorizzare la costituzione in giudizio dell'Azienda, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, nel procedimento R.G. n. 654/2022;
- 3) Di nominare difensore dell'ATERP Calabria l'Avv. Fulvio Scarpino legale dell'Avvocatura dell'Ente.

**Il Commissario Straordinario**

**f.to avv. Paolo Petrolo**

**SI ATTESTA**

che il presente Decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale di questa Azienda in data 29.06.2022 -

Catanzaro, 29 giugno 2022.

Per la segreteria della Direzione Generale  
f.to dott. Stefano Lamacchia